



Climate & Sustainability

Sustainability Transformation Series #2 SFDR



Agenda

- 01 **SFDR**
- 02 **EU Taxonomy Regulation**
- 03 **ESG Rating**
- 04 **CSRD**
- 05 **CSDDD**
- 06 **CBAM**
- 07 **Green Claims**
- 08 **Eco-design & Eco-products**
- 09 **EPR**
- 10 **Packaging**
- 11 **Green Building**
- 12 **Nature Restoration**
- 13 **Deforestation-free products**
- 14 **Critical Raw Materials Act**



Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Elementi principali

La normativa SFDR, entrata in vigore il 10 marzo 2021, impone agli operatori dei mercati finanziari obblighi volti a garantire maggiore trasparenza nella disclosure delle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti d'investimento

Obiettivi



La **normativa SFDR** mira a stabilire **norme armonizzate** sulla **trasparenza nella disclosure** per i partecipanti ai mercati finanziari (**PMF**) e i consulenti finanziari (**CF**), in merito all'**integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità** nei processi decisionali di investimento e nelle attività di consulenza sugli investimenti



La **normativa di secondo livello (RTS)** ha come obiettivo la definizione di **standard tecnici** per l'applicazione del framework SFDR, che dettagliano il contenuto e le modalità di presentazione delle **informative precontrattuali e periodiche** e della **disclosure sui siti web** degli operatori finanziari, nonché le metodologie per il calcolo dei **Principal Adverse Impacts (PAI)**

Ambito di applicazione



Partecipanti ai mercati finanziari (PMF)

PMF che offrono **prodotti di investimento** (es. SGR, impresa di investimento o ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio, impresa di assicurazione, ecc.)



Consulenti finanziari (CF)

CF (es. intermediario o impresa di assicurazione che fornisce consulenza su IBIPs, ente creditizio, GEFIA, impresa di investimento, ecc.) che offrono **servizi di consulenza** in materia di **investimenti**



Prodotti di investimento

Portafogli gestiti, **FIA** (fondi di investimento alternativi), **IBIPs** (*Insurance Based Investment Products*), **prodotti/schemi pensionistici**, **OICVM** (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), **PEPP**

Timeline



Elementi principali



CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI Cfr. slide 4

L'SFDR introduce un **sistema di classificazione dei prodotti** di investimento, sulla base del **livello di maturità** nella considerazione dei **fattori di sostenibilità**



RISCHI DI SOSTENIBILITÀ Cfr. slide 5

La normativa SFDR impone l'obbligo di considerare e integrare i **rischi di sostenibilità** nelle **decisioni di investimento** e nelle **politiche di remunerazione**



PRINCIPAL ADVERSE IMPACTS Cfr. slide 6

I PMF e CF devono considerare i **principali impatti negativi** sui fattori di sostenibilità derivanti dalle **decisioni di investimento**, attraverso il calcolo degli indicatori PAI



DISCLOSURE A LIVELLO DI ENTITY E PRODOTTO Cfr. slide 7

Al fine di garantire **trasparenza** nella comunicazione della presa in considerazione dei **fattori ESG**, è necessario predisporre **informative** a livello di **entity** e di **prodotto**



Classificazione dei prodotti | Prodotti di investimento ex artt. 6, 8 e 9 SFDR

In un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, i PMF devono adattare la loro offerta alla crescente domanda di prodotti ESG, in linea con le preferenze dei clienti, i trend di mercato e i requisiti normativi



»» Evoluzione delle logiche di offerta dei prodotti finanziari

La **crescita dei prodotti finanziari sostenibili** è guidata:

- dalla **crescente domanda dei clienti**
- dall'**innovazione di prodotto**,
- dalla **considerazione dei rischi emergenti**
- dalla **regolamentazione**
- dalla **competitività sul mercato**

Quasi la totalità dei PMF presentano almeno un prodotto ESG, di cui:

- risulta essere maturo lo sviluppo e distribuzione di **prodotti ex art. 8 SFDR** (c.d. "light green")
- mentre è **marginale l'offerta di prodotti ex art. 9 SFDR** (c.d. "dark green") che hanno come **obiettivo investimenti sostenibili**

»» Impatti e benefici

- ✓ **Allineamento agli standard normativi** in continua evoluzione
- ✓ **Adeguate gestione dei rischi ESG** per garantire una **migliore gestione del rapporto rischio-rendimento** degli investimenti
- ✓ Estensione e sviluppo **dell'offerta commerciale**
- ✓ **Miglioramento reputazionale**, dimostrando il proprio impegno per la sostenibilità
- ✓ **Miglioramento della propria performance finanziaria nel lungo termine**

* **Investimento sostenibile Art.2 par.17 SFDR:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale [...] o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale [...] o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance [...]



Rischi di sostenibilità | Integrazione dei rischi e dei fattori ESG a livello di entity e di prodotto

Gli articoli 3, 5 e 6 dell'SFDR costituiscono un obbligo normativo per l'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità

Principali riferimenti normativi

> Art. 3 SFDR

I **PMF** e i **CF** pubblicano informazioni relative all'**integrazione** dei **rischi di sostenibilità** rispettivamente nei loro **processi decisionali relativi agli investimenti** o nelle loro **consulenze** in materia di investimenti o di assicurazioni

> Art. 5 SFDR

I **PMF** e i **CF** includono nelle loro **politiche di remunerazione** informazioni su come tali politiche siano **coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità**

> Art. 6 SFDR

I **PMF** includono nell'**informativa precontrattuale di ciascun prodotto** le informazioni relative al modo in cui **integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento**

A chi si applica

1

Gli obblighi di **integrazione dei rischi di sostenibilità a livello di entity** nei processi decisionali o nelle consulenze si applicano a **tutti gli operatori finanziari coinvolti** nella normativa SFDR (**PMF** e **CF**)

2

A livello di prodotto, i **PMF** hanno l'obbligo di garantire un'adeguata integrazione dei rischi di sostenibilità per **tutti i prodotti di investimento**. Tale obbligo, infatti, **sussiste anche per i prodotti classificati ex art. 6 SFDR**, ovvero i prodotti che non promuovono caratteristiche ambientali o sociali e non hanno obiettivi di investimento sostenibile, oltre che per i prodotti ex artt. 8 e 9.

Azioni necessarie

- I **PMF** e i **CF** devono **modificare e aggiornare** le loro **politiche di remunerazione**, in ottica di **integrazione** dei **fattori** e dei **rischi di sostenibilità**, attraverso la definizione di specifici **KPI sustainability-related**
- Per ciascun prodotto finanziario di investimento, è necessario individuare, sulla base delle **specificità del prodotto**, quali **rischi di sostenibilità risultano materiali** e il **grado di esposizione** a tali rischi
- I **PMF** devono **modificare** il proprio **framework di gestione dei rischi** al fine di **integrare** efficacemente i **rischi di sostenibilità** all'interno delle fattispecie tradizionali di rischio

Impatti e benefici

Di seguito, si riportano i risultati di un'analisi relativa all'individuazione dei principali **impatti positivi** e dei **benefici strategici e di business** derivanti dall'adeguamento alla normativa SFDR, in ambito di **integrazione dei rischi di sostenibilità**



Miglioramento del framework per la gestione dei rischi



Evoluzione delle politiche di investimento e dei processi interni



Miglioramento delle performance di sostenibilità overall del prodotto



Principal Adverse Impacts | Presa in considerazione dei PAI a livello di entity e di prodotto

Gli articoli 4 e 7 dell'SFDR riportano i requisiti regolamentari per la disclosure dei PAI a livello di entity e di prodotto

Principali riferimenti normativi

> Art 4 SFDR - Entity Level

Per i **PMF** è previsto l'obbligo di pubblicare sui siti web:

- se **prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (PAI)**, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti
- se **non prendono in considerazione i PAI**, una **chiara motivazione di tale mancata considerazione**

> Art 7 SFDR - Product Level

I **PMF** che dichiarano di prendere in considerazione i PAI, per ciascun prodotto finanziario, includono nell'**informativa precontrattuale** una **spiegazione chiara e motivata** che indichi **se e, in caso affermativo, in che modo il prodotto finanziario prende in considerazione i PAI**

A chi si applica

1

La pubblicazione della **dichiarazione PAI è obbligatoria** per i partecipanti ai mercati finanziari **con 500 o più dipendenti (large entities)** durante l'esercizio finanziario a cui si riferisce la dichiarazione PAI

2

Le **non large entities**, partecipanti ai mercati finanziari con **meno di 500 dipendenti**, devono pubblicare sul sito web una dichiarazione dove esplicitano la propria posizione **comply** o **explain**, rispetto alla presa in considerazione dei PAI:

- Se si dichiarano **comply**, devono rendicontare **tutti i PAI obbligatori** (Tab. 1, Annex I RTS) e, dei **PAI facoltativi, almeno uno ambientale** (Tab. 2, Annex I RTS) e **almeno uno sociale** (Tab. 3, Annex I RTS)
- Se si dichiarano **explain**, devono indicare la **motivazione** per la quale non prendono in considerazione gli effetti negativi

Azioni necessarie

- La maggior parte dei player ad oggi ha pubblicato sul proprio sito web una **dichiarazione qualitativa** in merito alla considerazione o meno dei PAI (**Comply** or **Explain**) nell'ambito delle proprie attività di investimento o consulenza
- Conseguentemente alla dichiarazione **«comply»**, è necessario:
 - predisporre un **database** per la **raccolta dei dati** a supporto del **calcolo dei PAI**, facendo riferimento a fonti esterne (es. info-provider) se non disponibili internamente
 - predisporre un **framework interno** per il **calcolo** ed il **monitoraggio** dei PAI e di una procedura che ne disciplini **ruoli e responsabilità**
- La **dichiarazione annuale dei PAI** verrà effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, e dovrà essere data dalla **media di minimo quattro data points** rilevati nel corso del *reference period*

Impatti e benefici

Di seguito, si riportano i risultati di un'analisi relativa all'individuazione dei principali impatti positivi e dei **benefici strategici e di business** derivanti dalla presa in considerazione dei **PAI**:



Mitigazione dei rischi grazie all'**impiego di metriche** che consentono di **valutare** più realisticamente l'**esposizione ai rischi**



Valutazione efficace degli **impatti sull'ambiente**



Miglioramento del **posizionamento sul mercato**, conseguentemente all'impegno concreto dimostrato in tema di sostenibilità

Disclosure a livello di entity e prodotto | Predisposizione delle informative ex SFDR

I PMF e i CF sono tenuti a produrre delle informative a livello di entity e di prodotto (per i prodotti ex artt. 8-9 SFDR)

Principali riferimenti normativi

> Art. 3, 4, 5 SFDR – Informativa sito web a livello di entity

I PMF e i CF pubblicano sui loro siti web le **informazioni di cui agli artt. 3, 4, 5 SFDR**

> Artt. 6, 8, 9 SFDR – Informativa precontrattuale

I PMF rendono disponibili le **informative precontrattuali** per tutti i prodotti di investimento (artt. 6, 8, e 9 SFDR)

> Art. 10 SFDR – Informativa sito web a livello di prodotto

Per i **prodotti ex artt. 8-9 SFDR**, i PMF pubblicano sul sito web una **disclosure** che riporti una descrizione delle **caratteristiche di sostenibilità** che li contraddistinguono

> Art. 11 SFDR – Informativa periodica

Per i **prodotti ex artt. 8-9 SFDR**, i PMF includono nelle **relazioni periodiche** informazioni in merito a come le caratteristiche o gli obiettivi di sostenibilità vengono conseguiti

A chi si applica

1

L'obbligo di pubblicazione dell'**informativa a livello di entity** ex artt. 3 e 5 SFDR **sussiste per tutti gli operatori dei mercati finanziari (PMF e CF)** soggetti alla normativa SFDR

2

A livello di prodotto, gli operatori finanziari rendono disponibili agli investitori le **informative precontrattuali** per **tutti i prodotti di investimento** (artt. 6, 8 e 9). In particolare, le informative precontrattuali per i prodotti **artt. 8 e 9** andranno redatte rispettivamente ai sensi degli **Annex II e III degli RTS**

3

Gli obblighi di cui agli **artt. 10 (informativa sito web)** e **11 (informativa periodica)** si applicano a ciascun prodotto classificato ex **artt. 8 o 9 SFDR**

Azioni necessarie

- Per la **predisposizione delle informative** precontrattuale, periodica e sito web per i prodotti classificati ex **art. 8 SFDR** è necessario:
 - **definire** le **caratteristiche ambientali e/o sociali** che il prodotto promuove
 - **definire i KPI** correlati alla promozione delle caratteristiche A/S
 - **sviluppare** un adeguato **framework per il monitoraggio** della promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali
- Per la **predisposizione delle informative** precontrattuale, periodica e sito web per i prodotti classificati ex **art. 9 SFDR** è necessario:
 - **individuare** lo/gli **obiettivo/i di investimento sostenibile** che il prodotto finanziario intende perseguire
 - **sviluppare** un adeguato **framework per il monitoraggio** dei *binding elements*

Impatti e benefici

Di seguito, si riportano i risultati di un'analisi relativa all'individuazione dei principali **impatti positivi** e dei **benefici strategici e di business** derivanti dalla compliance agli obblighi normativi SFDR in materia di **disclosure relativa ai fattori di sostenibilità**



Garanzia di **trasparenza** nella **comunicazione** di **come** vengono presi in considerazione **i fattori ESG** nelle **logiche di investimento** dei prodotti



Presidio efficace del **rischio di greenwashing**, attraverso una coerente informativa rispetto ai diversi canali di disclosure

Focus | Final Report on Regulatory Technical Standards

Il 4 Dicembre 2023 le Autorità di Vigilanza Europee (ESAs) hanno pubblicato il Final Report on draft Regulatory Technical Standards, che riporta le modifiche ai Regulatory Technical Standards (RTS)

Are di intervento



Revisione del Framework PAI

- Introduzione di **nuovi indicatori per il «Pillar Social»**
- Adozione di nuove **metodologie di calcolo degli indicatori PAI** (formule e chiarimenti tecnici)



Modifiche dei template per la disclosure

- Introduzione di una **nuova dashboard riepilogativa** iniziale che riassume i contenuti della **disclosure**
- Lo schema riepilogativo consente di **identificare le informazioni chiave contenute nel documento**



Riduzione delle emissioni GHG

- Introduzione di nuove **sezioni di informativa relative alle emissioni GHG finanziate** all'interno dei modelli di informativa precontrattuali, periodiche e sito web



Divulgazione dei criteri DNSH e altre modifiche minori

- Applicazione di **nuove regole** per irrobustire la **conformità delle entities ai test DNSH**
- **Formato «machine readable»** delle informative in perimetro



Attività Necessarie



Revisione delle informative precontrattuali e periodiche sulla base dei **nuovi template** che saranno introdotti



Revisione dell'informativa sul sito web ex SFDR tenendo in considerazione le indicazioni del nuovo Regolamento



Target setting per la riduzione delle **emissioni GHG** (*su iniziativa volontaria, non richiesto dalla normativa*)



Ampliamento del perimetro e **revisione del framework complessivo relativo ai PAI**



Impatti e benefici



Adeguamento e **compliance normativa** in linea con le continue evoluzioni regolamentari



Evoluzione di **processi, procedure e framework interni** per l'adeguamento alle modifiche normative in ottica di garantire un'efficace **gestione dei rischi ESG**




Miglioramento della **strategia di investimento** al fine di ampliare la **quota di mercato**, attraendo investitori attenti ai target di emissioni GHG



Miglioramento della resilienza dell'entity ai **rischi di sostenibilità**, derivante dal calcolo dei principali impatti negativi (PAI)

Overview panorama normativo | Interazione tra le varie direttive adottate dalla Commissione

Nell'ambito delle varie normative implementate dalla Commissione Europea, è necessaria una visione olistica di tutti i regolamenti e delle loro correlazioni per ottimizzare ed efficientare la gestione dei temi indirizzati dalle singole normative



Considerando le interconnessioni tra le diverse normative in materia di finanza sostenibile, è di fondamentale importanza avere una vista olistica relativa alle correlazioni tra i diversi requisiti regolamentari in modo da gestire e integrare efficacemente i fattori ESG nei processi interni



This document has been prepared by Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B..

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

Deloitte Climate Sustainability S.r.l. S.B., a company, registered in Italy with registered number 04963170966 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member fi.